

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2015
182ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(810) LUMIA ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

(846) AIROLA ed altri. - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(868) BUCCARELLA ed altri. - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente **PALMA** avverte che riprende la votazione degli emendamenti a partire dall'emendamento 1.20 (testo 2) che eleva il massimo edittale previsto dall'articolo 318 del codice penale da cinque anni a sei anni di reclusione; il testo originario dell'emendamento in esame prevedeva la pena da quattro a otto anni di reclusione. Quindi ritiene opportuno fare delle riflessioni sulla variazione dei limiti minimi e massimi oggetto dell'emendamento in esame. Infatti, posto che già la legge n. 190 del 2012 aveva elevato fino a cinque anni la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, non ravvisa le ragioni per cui i firmatari dell'emendamento, che pure proponevano un'elevazione della pena da quattro a otto anni, abbiano accettato la proposta del relatore che innalza unicamente il limite massimo a sei anni di reclusione.

Il senatore **BUCCARELLA** (M5S) osserva che l'emendamento in esame, come riformulato su proposta del relatore, si limita ad aumentare di un anno la pena massima senza impattare in modo sconvolgente sull'ordinamento.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII), manifestando la propria contrarietà all'emendamento in esame ricorda che nel corso dei lavori parlamentari sulla cosiddetta legge Severino (legge n. 190 del 2012) si discusse ampiamente sul reato di corruzione di cui all'articolo 318 del codice penale e sui relativi limiti di pena. In particolare ricorda che l'allora ministro Severino ebbe a rilevare che il limite massimo di cinque anni era già di per sè molto elevato, a fronte di chi voleva in quel contesto elevarlo ancora di più. L'oratore non ravvisa la *ratio* delle modifiche che si propone di apportare al

quadro sanzionatorio relativo al reato in questione, a distanza di solo due anni dall'approvazione della legge Severino. Si chiede infatti quale utilità possa derivare ai cittadini dall'aumento di pena proposto che, come egli ha avuto già modo di dire a più riprese, non comporta affatto la deterrenza del fenomeno.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.20 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 1.21 e 1.22 che sono volti a sopprimere la lettera d) dell'articolo 1 del testo unificato adottato dalla Commissione, che prevede una modifica all'articolo 319 del codice penale elevando da otto a dieci anni il limite massimo di pena per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il presidente **PALMA** osserva che, se dovesse essere approvato il testo unificato del relatore senza alcuna modifica alla suddetta lettera d) dell'articolo 1, si verificherebbe la situazione paradossale di una equiparazione delle pene previste per il reato di corruzione di cui all'articolo 319 del codice penale ed il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'articolo 319-*quater* del codice medesimo.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), esprimendo il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, osserva che non ci sono motivazioni ragionevoli perchè il legislatore modifichi i limiti sanzionatori che erano stati introdotti nel 2012, rilevando perciò una totale assenza di coerenza nella politica penale dell'attuale Governo e della sua maggioranza.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*) invita a riflettere sui meccanismi che si rischiano di attivare a fronte di un sistema ordinamentale che viene modificato, nel senso qui prospettato, proprio quando tutte le attività socio-economiche del Paese sono in crisi.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) osserva che la maggioranza di governo ha valutato attentamente l'opportunità di modificare la legge n. 190 del 2012, ritenendo che questa stessa, se, da un lato, rappresenta un notevole traguardo nel contrasto al fenomeno della corruzione, dall'altro, non è ancora sufficiente. Dichiaro quindi la propria contrarietà agli emendamenti in esame, osservando che anche il senatore Caliendo ha presentato qualche proposta emendativa volta ad inasprire le pene per i reati in questione.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.21 e 1.22, rileva come, su un piano più generale, le misure volte a rafforzare il quadro sanzionatorio in materia di reati contro la pubblica amministrazione, contenute nel testo in esame, appaiano giustificate e comprensibili, da un lato, se si tiene conto dei dati da cui risulta come l'effettività dell'azione di contrasto dei medesimi reati appaia inadeguata (si pensi in particolare ai dati relativi al numero di persone detenute per la tipologia di reati considerati) e, dall'altro, se si richiamano alla memoria vicende recenti come - ad esempio - quella relativa al MOSE ovvero ancora quella nota alle cronache come "Mafia capitale".

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia la sua astensione, sottolineando come i fatti smentiscano l'impostazione di fondo che ispira le previsioni contenute nei testi in esame che muovono dall'assunto per cui un inasprimento delle pene si risolve in una maggiore efficacia dell'azione di contrasto dei fenomeni corruttivi. Se così fosse non si spiegherebbero, tra l'altro, i rilevanti risultati conseguiti dalla magistratura e delle forze dell'ordine, anche recentemente, nella repressione di tali fenomeni.

Sotto un diverso profilo ritiene poi inaccettabile che si dubiti della decisa volontà della sua parte politica di impegnarsi incisivamente nel contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione, muovendo però dalla convinzione che il piano su cui oggi bisogna agire è soprattutto quello del rafforzamento delle misure preventive.

Il senatore **CARDIELLO** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, ritiene anch'egli che un'efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione implica, oggi, la capacità di affrontare quello che è un vero e proprio problema culturale, così da agire in profondità nella macchina amministrativa dello Stato semplificandola, mentre giudica illusorio che

un aumento delle pene possa determinare una riduzione del numero dei reati contro la pubblica amministrazione.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.21, di identico contenuto all'emendamento 1.22.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000/2, sottolinea come atteggiamenti palesemente sopradimensionati sia nella rappresentazione dell'entità e della gravità dei fenomeni corruttivi, sia conseguentemente nella proposta di modifica al vigente quadro sanzionatorio, sono connessi anche a dati ormai di comune utilizzo nel dibattito pubblico che non hanno però nessun riscontro oggettivo nella realtà, come ad esempio l'affermazione per cui la corruzione costerebbe al pubblico erario 60 miliardi di euro ogni anno. Quest'ultima affermazione, per quanto ricorrente, non ha alcuna base statistica affidabile e, per di più, i pochi dati disponibili fanno riferimento - a quanto risulta - alla corruzione percepita.

Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.10000/2.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000/3, sottolinea come lo stesso si collochi in una prospettiva di riduzione del danno, rispetto alla proposta contenuta nell'emendamento del Governo 1.10000, rilevando ancora una volta come - se la finalità che è perseguita dalla citata proposta emendativa del Governo è quella di aumentare le pene per aumentare i tempi di prescrizione - tale finalità non corrisponde ad alcuna esigenza concreta, poichè i dati forniti dal Ministero della giustizia - e da lui in precedenza già più volte richiamati - dimostrano la scarsissima incidenza della prescrizione in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) annuncia la sua astensione dal subemendamento 1.10000/3 dal quale ritira la propria firma, ribadendo l'assoluta non condivisibilità di interventi aventi ad oggetto i livelli di pena in materia di reati contro la pubblica amministrazione e, piuttosto, come interventi volti ad assicurare una maggiore efficienza della pubblica amministrazione siano ciò che potrebbe realmente contribuire ad un contrasto dei fenomeni corruttivi nell'ambito della medesima.

Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.10000/3.

Senza discussione è successivamente posto ai voti e respinto il successivo subemendamento 1.10000/4.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10000, il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) invita ancora una volta il Governo e la maggioranza ad un ripensamento circa l'opportunità di un intervento sui livelli di pena nella materia considerata, ribadendo l'esigenza di concentrarsi invece sulle problematiche preventive.

Prende quindi la parola il presidente **PALMA** il quale, con riferimento all'emendamento 1.10000, invita il Governo e la maggioranza ad un'ulteriore riflessione sulle implicazioni di ordine tecnico connesse, in particolare, con la scelta di portare a sei anni il minimo edittale previsto per la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 319 del codice penale.

Al riguardo, rileva come tale minimo edittale risulterebbe sproporzionato in eccesso rispetto ai fatti di minore gravità rientranti nell'ambito della fattispecie medesima e ciò, a prescindere dai problemi sul piano della ragionevolezza della previsione, potrebbe in concreto indurre il giudice, che non se la senta di infliggere una pena che gli appare ingiusta rispetto alla minima rilevanza del fatto, a optare per l'assoluzione dell'imputato valorizzando, soprattutto nei casi più incerti, gli elementi probatori presentati dalla difesa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,15.